



Ministero dell'economia e delle finanze

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto il decreto legislativo 30 Luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia ed in particolare l'articolo 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi pronostici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma monopoli di Stato (AAMS) la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle Finanze e delle Agenzie Fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto il decreto-legge 28 Aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla Legge 24 Giugno 2009, n. 77 che all'articolo 12, comma 1, lettera b) prevede, tra l'altro, che con decreto direttoriale vengano adottate nuove modalità per i giochi numerici a totalizzatore nazionale;

Visto il decreto direttoriale protocollo n. 2009/21732/giochi/Ena dell'11 giugno 2009 recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale;

Visto il decreto direttoriale protocollo n. 2009/21731/giochi/Ena dell'11 giugno 2009 recante misure per la regolamentazione dei flussi finanziari connessi al gioco Enalotto

ed al suo gioco complementare ed opzionale;

Visto l'articolo 24 della legge del 7 luglio 2009, n. 88, recante misure per la disciplina del gioco raccolto a distanza;

Visto l'Atto di concessione per l'affidamento della gestione dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale, stipulato tra AAMS e Sisal a seguito della gara indetta ed espletata secondo i criteri fissati dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1, comma 90;

Ritenuto di introdurre nel portafoglio dei giochi pubblici italiani un nuovo gioco a totalizzatore nazionale, anche al fine garantire il costante adeguamento dell'offerta del gioco all'evoluzione della domanda dei giocatori, come richiesto dalla citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1, comma 90, lettera c);

DISPONE

TITOLO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1 Oggetto

1. Il presente decreto disciplina l'organizzazione, l'esercizio e la gestione del gioco numerico a totalizzatore nazionale, denominato Vinci per la vita - Win for Life e caratterizzato da estrazioni a cadenza plurigiornaliera.

Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 - a) **AAMS**, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
 - b) **aggio**, il compenso previsto per i **punti di vendita** pari all'8% del prezzo al pubblico di ogni **combinazione di gioco**;
 - c) **combinazione di gioco**, si intende l'insieme composto dai dieci numeri compresi tra 1 e 20 pronosticati e giocati e da un numero, sempre compreso tra 1 e 20, attribuito per tutte le combinazioni della **giocata** dal **generatore automatizzato di numeri casuali**;
 - d) **compenso**, la quota parte della raccolta complessiva, che il **concessionario** percepisce ai sensi della convenzione di **concessione** a fronte degli adempimenti connessi all'esercizio e allo sviluppo delle attività;
 - e) **concessionario**, il soggetto cui **AAMS** ha affidato in concessione l'esercizio e lo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale;
 - f) **concessione**, l'istituto attraverso il quale **AAMS** conferisce al **concessionario** le funzioni per l'esercizio e lo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale con la legittimazione dell'esercizio di tutte le connesse attività;



- g) **concorso**, tutte le attività esercitate in un periodo di tempo utili allo svolgimento del gioco tra il periodo intercorrente tra il momento di "apertura" ed il momento di "chiusura";
- h) **concorso straordinario**, concorso aggiuntivo indetto con specifico provvedimento di **AAMS**;
- i) **generatore automatizzato di numeri casuali**, il sistema basato su appositi algoritmi, che assegna casualmente il numero, compreso tra 1 e 20, a ciascuna **giocata** per completare la **combinazione di gioco**;
- j) **giocata**, l'insieme di **combinazioni di gioco** pronosticate dal giocatore e riportate nella ricevuta di gioco;
- k) **giocata a caratura**, la suddivisione di una **giocata** in quote di uguale valore, acquistabili separatamente e denominate cedole di caratura;
- l) **giocata sistemistica**, la **giocata** ottenuta dallo sviluppo di una disposizione di gioco, comunque impartita, dalla quale derivi matematicamente una pluralità di combinazioni di gioco;
- m) **giornata di gioco**, il periodo intercorrente tra l'apertura del primo **concorso** e la chiusura dell'ultimo **concorso**, in un medesimo giorno solare;
- n) **montepremi di categoria**, il montepremi specifico relativo a ciascuna categoria di premi prevista dal regolamento di gioco, eventualmente maggiorato dell'importo di uno o più **montepremi di categoria** non assegnati;
- o) **montepremi dedicato alla quinta categoria di premi**, il montepremi sul quale il **concessionario** versa la quota del **montepremi** destinata al pagamento del premio di quinta categoria costituito dal versamento di una somma mensile;
- p) **montepremi di concorso**, il **montepremi**, maggiorato dei **montepremi di categoria** eventualmente non assegnati nei **concorsi** precedenti;
- q) **montepremi**, l'ammontare complessivo degli importi delle **giocate** destinate alle vincite di ciascun **concorso**, pari al 65% della raccolta del gioco;
- r) **punto di vendita a distanza**, il **concessionario** stesso, nell'esercizio della raccolta a distanza, ovvero il singolo concessionario per l'esercizio o per la raccolta dei giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato, abilitato alla commercializzazione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale con partecipazione a distanza. Il **punto di vendita a distanza** è identificato con un codice numerico univoco a livello nazionale, attribuito da **AAMS**;
- s) **punto di vendita fisico**, il singolo esercizio pubblico abilitato alla raccolta dei giochi numerici a totalizzatore nazionale di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, identificato con un codice numerico univoco a livello nazionale, attribuito da **AAMS**;
- t) **rete distributiva**, l'insieme dei **punti di vendita fisici** e dei **punti di vendita a distanza** contrattualizzati dal **concessionario** rispetto ai quali quest'ultimo ha gli obblighi di controllo, di vigilanza e di informazione verso **AAMS**, previsti dalla **concessione** per la gestione e lo sviluppo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale;

- u) **settimana contabile**, il periodo che intercorre tra la giornata del lunedì e la successiva giornata della domenica di ogni settimana nella quale si raccoglie il gioco;
- v) **sistema di elaborazione**, il sistema attivato dal **concessionario** che assicura la funzione di totalizzazione nazionale, finalizzata alla determinazione dell'ammontare del montepremi di ogni concorso, dell'importo del premio spettante ad ogni **giocata** vincente e dei rimborsi;
- w) **sistema estrazionale**, il sistema composto da hardware e software basato su appositi algoritmi, che assicura che ogni estrazione risulti assolutamente casuale;
- x) **soggetto erogatore**, il **concessionario**, ovvero una primaria società finanziaria ovvero compagnia assicurativa incaricata o delegata contrattualmente dal **concessionario** per la corresponsione di una somma di denaro corrispondente ai premi di quinta categoria;
- y) **vincita**, l'importo destinato al pagamento delle **giocate** contenenti **combinazioni di gioco** vincenti, riscuotibili dai possessori delle relative ricevute di gioco.

TITOLO II

MODALITÀ DI GIOCO E DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE VINCITE

Articolo 3 Partecipazione al gioco, estrazione dei numeri vincenti e categorie di premi

1. Il gioco consiste nel pronosticare, per ciascun **concorso** ed indipendentemente dall'ordine di estrazione, i 10 numeri di cui al successivo comma 3, lettera a) e nel ricevere l'assegnazione casuale del numero di cui al comma 3, lettera b).
2. I concorsi hanno frequenza giornaliera e si compongono di più estrazioni, eseguite con intervallo temporale non inferiore a 50 minuti. Entro tale limite e su proposta del **concessionario**, con provvedimento di AAMS viene stabilito il calendario dei concorsi. Concorsi straordinari sono indetti con provvedimenti di **AAMS**, anche in deroga al calendario, ma sempre nel rispetto dell'intervallo temporale sopracitato.
3. Per ciascun **concorso** sono estratti:
 - a) Una sequenza di 10 numeri, da una serie continua di numeri, compresa tra 1 e 20, senza reimmissione dei numeri estratti, generata per mezzo del **sistema estrazionale**;
 - b) un undicesimo numero, da una ulteriore e distinta serie continua di numeri compresi tra 1 e 20, attribuito per mezzo del **generatore automatizzato di numeri casuali**.
4. L'insieme dei numeri estratti, di cui al comma 3, lettere a) e b), costituisce la **combinazione di gioco** vincente.
5. Le categorie di premi sono 5.



6. Alla prima categoria di premi appartengono le **combinazioni di gioco** per le quali:
 - a) risultano esattamente pronosticati tutti i dieci numeri estratti di cui al comma 3, lettera a);
 - b) non risulta pronosticato alcuno dei suddetti 10 numeri.Se risulta esatto anche il pronostico relativo all'undicesimo numero di cui al comma 3, lettera b), in aggiunta ai premi relativi alle lettere a) oppure b), il giocatore realizza anche il premio, denominato di quinta categoria, di cui al successivo comma 10.
7. Alla seconda categoria di premi appartengono le **combinazioni di gioco** per le quali risultano esatti, in alternativa, i pronostici relativi:
 - a) a nove dei dieci numeri estratti di cui al comma 3, lettera a);
 - b) a uno dei suddetti 10 numeri.
8. Alla terza categoria di premi appartengono le **combinazioni di gioco** per le quali risultano esatti, in alternativa, i pronostici relativi:
 - a) a otto dei dieci numeri estratti di cui al comma 3, lettera a);
 - b) a due dei suddetti 10 numeri.
9. Alla quarta categoria di premi appartengono le **combinazioni di gioco** per le quali risultano esatti, in alternativa, i pronostici relativi:
 - a) a sette dei dieci numeri estratti di cui al comma 3, lettera a);
 - b) a tre dei suddetti 10 numeri.
10. Alla quinta categoria di premi appartengono le **combinazioni di gioco** per le quali risultino, in alternativa:
 - a) vincenti un premio di prima categoria di cui al comma 6 lettera a) e per le quali risulti esattamente pronosticato anche l'undicesimo numero di cui al comma 3, lettera b);
 - b) vincenti un premio di prima categoria di cui al comma 6 lettera b) e per le quali risulti esattamente pronosticato anche l'undicesimo numero di cui al comma 3, lettera b).
11. I premi di categoria prima e quinta si cumulano tra loro determinando un premio unico.

Nel caso in cui, per uno specifico **concorso**, non risulti possibile effettuare, nei tempi stabiliti dal calendario dei concorsi, l'estrazione dei numeri di cui al comma 3, si dà luogo al rimborso integrale del costo delle **giocate**. La richiesta del rimborso va avanzata entro 30 giorni dalla mancata estrazione, dietro presentazione della relativa ricevuta di gioco.

Articolo 4 **Costo del gioco e montepremi**

1. La **giocata** minima equivale ad una **combinazione di gioco**. Il costo unitario al pubblico della singola **combinazione di gioco** è:
 - a) di euro 1,00 per concorrere all'aggiudicazione dei premi di cui all'articolo 3,

commi 6 lettera a), 7 lettera a), 8 lettera a), 9 lettera a) e 10 lettera a);

b) di euro 2,00 per concorrere all'aggiudicazione di entrambe le categorie, indicate sub. lettera a) e b), dei premi di cui all'articolo 3, commi 6, 7, 8, 9 e 10.

2. Al **montepremi** è assegnato il 65% della raccolta complessiva.

3. Il **montepremi** viene ripartito nelle seguenti proporzioni:

a) al montepremi relativo alle vincite di categoria prima va l'8,33% del **montepremi**;

b) al montepremi relativo alle vincite di categoria seconda va l'8,33% del **montepremi**;

c) al montepremi relativo alle vincite di categoria terza va il 16,86% del **montepremi**;

d) al montepremi relativo alle vincite di categoria quarta va il 23,98% del **montepremi**;

e) al montepremi dedicato alle vincite di categoria quinta va il 42,50% del **montepremi**.

Articolo 5 Vincite

1. Per ciascuna categoria di premi dalla prima alla quarta categoria, la quota unitaria da pagare per le vincite di ciascun concorso si determina suddividendo i relativi **montepremi di categoria** in parti uguali tra le **combinazioni di gioco** risultate vincenti nel concorso di riferimento.

2. Per ciascun **concorso**, in mancanza di vincite di premi:

a) di categoria prima, il relativo montepremi si aggiunge al **montepremi di categoria** prima del **concorso** successivo;

b) di categoria seconda, il relativo montepremi si aggiunge al **montepremi di categoria** terza del medesimo **concorso**;

c) di categoria terza, il relativo montepremi si aggiunge al **montepremi di categoria** quarta del medesimo **concorso**;

d) di categoria quarta il relativo montepremi si aggiunge al **montepremi di categoria** prima del **concorso successivo**;

e) di categoria quinta, il relativo montepremi si aggiunge al **montepremi dedicato al premio di categoria** quinta.

3. Per i premi dalla prima alla quarta categoria, in nessun caso la quota unitaria di una determinata categoria di premi può essere minore della quota unitaria di una categoria inferiore. Ove, a seguito del computo delle quote, l'importo dei premi di una categoria risulti minore di quello di una categoria inferiore, si procede alla fusione delle due categorie e quindi alla somma dei relativi montepremi. Ove il premio risultante dalla fusione di più categorie risulti maggiore di quello di una categoria superiore, si procede alla fusione delle categorie interessate.

4. Il premio di categoria quinta consiste in una somma di importo pari a 4.000 (quattromila) euro al mese, corrisposta per 240 mensilità consecutive, unitamente ad un premio di prima categoria, ai sensi ed agli effetti dell'articolo 3, comma 11. Il premio di prima categoria verrà interamente erogato al vincitore in occasione del pagamento del primo rateo delle 240 mensilità.



Nell'ipotesi in cui si verificano più combinazioni di gioco risultanti vincenti nel medesimo concorso di riferimento, l'importo mensile si suddivide in parti uguali tra tutte le combinazioni di gioco risultate vincenti del premio di categoria quinta.

5. Ai fini dell'erogazione del premio di categoria quinta:

- a) **i montepremi dedicati**, di cui all'articolo 4, comma 3, lettera e), sono depositati su un apposito conto corrente dedicato;
- b) il **concessionario**, nell'ipotesi in cui non eroghi direttamente il pagamento del premio al vincitore, provvede con la stipula un apposito piano contrattuale con un **soggetto erogatore**, il cui schema è preventivamente approvato da **AAMS**.

6. Il piano contrattuale di cui al comma 5, lettera b), anche a garanzia del vincitore, deve prevedere:

- a) la definizione delle modalità di gestione delle somme trasferite al soggetto erogatore dal **concessionario**;
- b) la possibilità di verifica in ogni momento, da parte di **AAMS**, delle modalità di gestione delle somme trasferite;
- c) le cause di recesso dal contratto di cui al comma 5, lettera b) da parte del **concessionario**, su richiesta di **AAMS** o del **concessionario**, sempre previa approvazione di **AAMS**.

7. Il piano contrattuale di cui al comma 5, lettera b), prevede che il vincitore risulti, in alternativa,:

- a. soggetto diretto beneficiario del pagamento effettuato dal soggetto erogatore;
- b. soggetto destinatario del pagamento effettuato dal **soggetto erogatore** a fronte di apposito corrispondente mandato stipulato fra il **concessionario** e il **soggetto erogatore** stesso.

Fino a esplicita richiesta da parte del **concessionario** e avallata da **AAMS** di adozione dell'ipotesi prevista dalla lettera b), il piano contrattuale di cui al comma 5, lettera b) prevede che il vincitore sia il diretto beneficiario del pagamento effettuato dal **soggetto erogatore**. Detta opzione, come sopra indicata, dovrà essere riportata nel piano contrattuale in modo da poter essere esercitata durante l'intero arco di validità temporale dello stesso piano contrattuale.

8. Nel caso in cui il **montepremi dedicato al premio di categoria quinta** di cui al comma 5, lettera a):

- a) non abbia una dotazione sufficiente al trasferimento al **soggetto erogatore** delle somme necessarie per la corresponsione del premio di categoria quinta, il **concessionario** provvede ad anticipare l'importo necessario. A partire dal primo **concorso** in cui il **montepremi destinato al premio di categoria quinta** risulti in attivo, il **concessionario** opererà i prelievi necessari al completo rimborso di quanto anticipato;
- b) superi l'importo pari a 5.000.000 (cinquemilioni) di euro, **AAMS** provvede, su proposta del **concessionario**, a destinare la parte eccedente all'incremento dell'importo destinato **al premio di categoria quinta** di cui all'articolo 3, per uno o più **concorsi**.

9. Con provvedimenti di **AAMS** può essere disposta la corresponsione ai giocatori di premi straordinari, anche istantanei, di diversa natura, e comunque non in denaro.
10. Le modalità di corresponsione delle **vincite** sono regolate dai successivi articoli 17, 18 e 19.

Articolo 6 **Modalità di gioco**

1. La raccolta del gioco si effettua nell'arco delle 24 ore di ogni giorno. L'ora ed il minuto in cui si effettua la **giocata** determina il **concorso** al quale la stessa partecipa, secondo il calendario dei **concorsi**, stabilito ai sensi dell'articolo 3, comma 2.
2. Presso i **punti di vendita fisici** la **giocata** può essere effettuata dal giocatore tramite disposizioni di gioco:
 - a) espresse per mezzo di schede di partecipazione distribuite dal **concessionario** e compilate dal giocatore stesso;
 - b) espresse per mezzo di schede di partecipazione precompilate;
 - c) affidate alla scelta casuale del software del terminale di gioco;
 - d) impartite a voce all'operatore addetto al terminale di giocoCon ulteriore provvedimento di Aams:
 - e) espresse tramite computer collocato all'interno del **punto di vendita fisico** e collegato direttamente al terminale di gioco.
3. La partecipazione al gioco per mezzo dei **punti di vendita a distanza** si effettua con le modalità stabilite dalla disciplina vigente in materia.
4. Il giocatore può effettuare **giocate** in abbonamento, fino ad un massimo di 7 giorni consecutivi, vale a dire impartire disposizioni di gioco valevoli per un numero predeterminato di **concorsi** futuri e consecutivi previsti in calendario. **AAMS**, su proposta del **concessionario**, può autorizzare la raccolta anticipata di **giocate**, su prenotazione, per uno o più **concorsi** futuri previsti in calendario, anche straordinari ed anche non consecutivi.
5. Il **concessionario** provvede alla necessaria dotazione tecnologica ed infrastrutturale dei **punti di vendita fisici** prevedendo soluzioni opportunamente differenziate in ragione delle caratteristiche fisiche e tipologiche dei punti stessi nonché della loro diversa potenzialità di raccolta.

Articolo 7 **Ricevute di gioco, schede di partecipazione**

1. Presso i **punti di vendita fisici**, il terminale di gioco, ottenuta la conferma della avvenuta registrazione telematica della **giocata** nel **sistema di elaborazione**, emette la ricevuta di gioco, che deve essere custodita dal giocatore con ogni cura e diligenza, rappresentando l'unico titolo valido per la riscossione dei premi, escluso qualsiasi equipollente.
2. La ricevuta di gioco riporta almeno i seguenti dati, che valgono a tutti gli effetti del gioco:



- a) le **combinazioni di gioco**;
 - b) il costo per combinazione;
 - c) i codici di controllo;
 - d) il numero che contraddistingue il **concorso**;
 - e) la data e l'ora di estrazione del **concorso**;
 - f) il codice identificativo del **punto di vendita**;
 - g) il codice identificativo del terminale di gioco;
 - h) il numero di **combinazioni di gioco** giocate ed il relativo costo;
 - i) il numero progressivo della **giocata**;
 - j) la data e l'ora di accettazione della **giocata**;
 - k) il logo del gioco;
 - l) il logo di **AAMS**, in base alle indicazioni dell'Amministrazione medesima;
 - m) la denominazione ed/o il logo del **concessionario**;
 - n) in caso di **giocate a caratura**, il numero identificativo delle relative cedole e la quota di vincita eventualmente spettante.
3. All'atto del ritiro della ricevuta di gioco, il giocatore è tenuto a controllarla e, in caso di difformità dei dati su essa riportati rispetto alla sua volontà, comunque espressa, ha la facoltà di richiedere con immediatezza l'annullamento della **giocata** effettuata, previa restituzione della ricevuta difforme. In ogni caso l'annullamento della stessa non può essere effettuato qualora ricorrano una o più delle seguenti condizioni:
- a) siano trascorsi 3 minuti dalla convalida;
 - b) sul medesimo terminale di gioco sia stata accettata una **giocata** successiva;
 - c) sia già stato chiuso il concorso al quale la **giocata** fa riferimento;
 - d) si riferisca ad una giocata in abbonamento.
4. Le **giocate** effettuate tramite i **punti di vendita a distanza** non sono annullabili.
5. Sono predisposti dal **concessionario**, preventivamente sottoposti all'approvazione di **AAMS** e, una volta approvati, resi accessibili al pubblico, anche attraverso la loro pubblicazione sul sito internet informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale:
- a) i modelli delle schede di partecipazione al gioco;
 - b) le istruzioni operative per la compilazione di tutte le tipologie di schede di partecipazione previste ai fini del gioco;
 - c) i modelli delle ricevute di gioco.

Articolo 8

Giocate sistemistiche e a caratura

1. Ogni singola **giocata sistemistica** si effettua entro il limite massimo di 1.001

combinazioni di gioco.

2. Con provvedimento di Aams è definita **la giocata a caratura**.
3. Nel caso di **giocate a caratura** i giocatori concorrono al pagamento della **giocata** stessa ed alla suddivisione delle eventuali **vincite** in misura proporzionale al numero di cedole di caratura acquistate.
4. Il costo di ciascuna cedola di caratura è determinato dal valore complessivo della **giocata a caratura**, diviso il numero delle cedole di caratura che la compongono. Il numero minimo e massimo delle cedole di caratura ed il costo minimo di ciascuna cedola di caratura è fissato con provvedimento di AAMS, su proposta del concessionario ed in nessun caso può essere inferiore a quello della **giocata** minima.
5. Le **giocate a caratura** sono organizzate ed effettuate sotto la personale responsabilità dal titolare del **punto di vendita**, il quale, successivamente alla convalida della **giocata a caratura** da parte del sistema centrale, provvede alla vendita delle singole cedole ai giocatori, rilasciando la relativa ricevuta di gioco.
6. Le giocate a caratura, una volta convalidate non possono essere annullate.

TITOLO III

GESTIONE OPERATIVA DEL GIOCO E DETERMINAZIONE DELLE VINCITE

Articolo 9

Commissione di supervisione del gioco

1. È istituita una Commissione di supervisione del gioco, che si riunisce ordinariamente con frequenza settimanale ed ha specifica competenza relativamente alle seguenti attività:
 - a) controlli sull'integrità degli archivi di concorso di cui all'articolo 12, comma 3;
 - b) supervisione e controllo della permanenza del corretto funzionamento del **sistema estrazionale**, sulla base dei report tecnici di funzionamento emessi dal relativo sistema informatico;
 - c) controlli sul pagamento delle **vincite**;
 - d) controlli dei bollettini ufficiali di cui all'articolo 15, comma 1;
 - e) esame e valutazione dei reclami avanzati dai giocatori, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24.
2. La Commissione di supervisione del gioco verrà nominata con successivo specifico provvedimento direttoriale.
3. La Commissione svolgerà le proprie funzioni supportata da un Ufficio di segreteria, i cui membri saranno nominati col sopra menzionato provvedimento direttoriale.
4. Presenziano alle operazioni della commissione, fornendo altresì il supporto da questa eventualmente richiesto, uno o più rappresentanti del **concessionario**.
5. Il **concessionario** mette a disposizione della commissione, per l'espletamento



delle proprie funzioni:

- a) appositi locali ubicati nel comune ove ha sede la direzione generale di **AAMS**, valutati da questa idonei e debitamente attrezzati;
 - b) ogni ulteriore supporto che si rendesse necessario, su richiesta di **AAMS**.
6. Gli oneri e le spese per il funzionamento della commissione, stabiliti da **AAMS** nell'ambito di criteri di normalità, sono totalmente a carico del **concessionario**.
7. È facoltà di **AAMS** acquisire ogni possibile informazione utile ai fini del controllo sull'andamento del gioco, con ampia facoltà di ispezione, nonché di accesso ad ogni informazione, dispositivo, sistema o locale nella disponibilità del **concessionario**.
8. Con provvedimenti di **AAMS** possono essere istituite ulteriori commissioni, ai fini dei necessari controlli sul gioco.

Articolo 10 Certificazioni

1. Sono sottoposti a certificazione, a cura ed a spese del **concessionario**:
 - a) l'algoritmo sul quale si basa l'estrazione;
 - b) il **sistema estrazionale**;
 - c) il sistema di spoglio di cui all'articolo 12;
 - d) il sistema di archivio del gioco di cui all'articolo 13, comma 1;
 - e) la matrice matematica del gioco;
 - f) il **generatore automatizzato di numeri casuali**;
 - g) ogni altro algoritmo impiegato nell'esercizio del gioco.
2. Le certificazioni di cui al comma 1 sono rilasciate da un primario istituto di ricerca, scientificamente accreditato almeno a livello nazionale, scelto dal **concessionario** ed approvato da **AAMS**.
3. Gli algoritmi e le certificazioni di cui al comma 1 sono depositati dal **concessionario** presso **AAMS**.

Articolo 11 Effettuazione delle estrazioni

1. Per ciascun **concorso** si effettua l'estrazione della **combinazione di gioco** di cui all'articolo 3, comma 3.
2. Le estrazioni si effettuano sotto la piena responsabilità del **concessionario**, per mezzo del **sistema estrazionale**.

Articolo 12

Spoglio e determinazione delle giocate vincenti

1. Oggetto dello spoglio di ciascun **concorso** sono le **giocate** ad esso attribuite in base al calendario dei **concorsi**.
2. Lo spoglio si effettua in modo automatizzato a cura del **concessionario** e sotto la sua piena responsabilità sul **sistema di elaborazione**, per mezzo di un apposito sistema di spoglio.
3. Antecedentemente allo spoglio, tutte le **giocate** di uno specifico **concorso** sono registrate nell'archivio di **concorso**, costituito da un supporto informatico di archiviazione senza possibilità di riscrittura o modifica.
4. Per ciascun **concorso** il **concessionario** redige un'apposita certificazione di **concorso**, secondo un modello sottoposto all'approvazione di **AAMS**. Su richiesta di **AAMS** il **concessionario** presenterà altresì documenti riepilogativi delle certificazioni di più **concorsi**. Quanto detto verrà disciplinato con successivo apposito Provvedimento Aams.

Articolo 13

Archivio del gioco

1. Costituiscono l'archivio del gioco i dati di gioco relativi ai **concorsi** conclusi residenti sul **sistema di elaborazione**, nonché quelli contenuti nell'insieme degli archivi di concorso di cui all'articolo 12, comma 3.
2. I risultati di ciascun **concorso** sono archiviati a cura del **concessionario** e tenuti a disposizione di **AAMS** per un periodo di due anni, decorsi i quali cessa ogni obbligo di ulteriore conservazione, fatta eccezione per i dati relativi ai reclami o ai ricorsi presentati, siano essi accolti, non accolti o in fase di valutazione, che vanno custoditi fino alla definitiva risoluzione delle controversie. Il **concessionario** assicura la conservazione e l'inalterabilità dell'archivio di gioco, concordandone la metodica con Aams.

Articolo 14

Obblighi di custodia e conservazione

1. Il **concessionario** è tenuto a custodire le ricevute di partecipazione risultate vincenti e pagate relative a giocate effettuate tramite i **punti di vendita fisici**, direttamente o per il tramite dei **punti di vendita fisici** stessi, ma sempre sotto la propria diretta responsabilità:
 - a) per 6 mesi a partire dal giorno successivo alla comunicazione ufficiale dell'esito del **concorso** di riferimento, nel caso di ricevute relative a vincite di importo inferiore a 20,00 (venti/00) euro;
 - b) per 1 anno a partire dal giorno successivo alla comunicazione ufficiale dell'esito del **concorso** di riferimento, nel caso di ricevute relative a vincite di importo inferiore a 5.200,00 (cinquemiladuecento/00) euro;
 - c) per 2 anni a partire dal giorno successivo alla comunicazione ufficiale dell'esito del **concorso** di riferimento, nel caso di ricevute relative a vincite di importo uguale o superiore a 5.200,00 (cinquemiladuecento/00) euro;



- d) per tutto il tempo necessario alla definizione delle controversie, nel caso di ricevute a qualsiasi titolo oggetto di contestazione ovvero contenzioso in relazione ai reclami presentati ai sensi ed agli effetti dell'articolo 24;
 - e) per 1 anno, nel caso delle ricevute relative alle **giocate** annullate.
2. Le ricevute non più soggette all'obbligo di conservazione devono essere distrutte con le modalità stabilite da AAMS.
3. I dati anagrafici dei portatori delle ricevute di gioco vincenti, di cui è obbligatoria la comunicazione ai sensi della vigente normativa in materia di contrasto delle attività di riciclaggio dei proventi da attività illecite, sono conservati dal **concessionario** - sotto la propria responsabilità, e nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy - a disposizione dell'Autorità competente.

Articolo 15

Informazioni al pubblico sugli esiti e sull'andamento del gioco

1. Al fine del pagamento delle vincite, che verranno effettuate secondo quanto stabilito dagli articoli 18 e 19, al termine di ogni **concorso** il **concessionario** invia a ciascun **punto di vendita** le seguenti informazioni:
- a) la **combinazione di gioco** vincente;
 - b) il valore unitario dei premi per ciascuna categoria;
 - c) ogni ulteriore comunicazione che possa risultare utile.
2. Il **concessionario** redige con frequenza giornaliera ed in formato elettronico il Bollettino ufficiale generale nel quale, per ogni **concorso** chiuso nella **giornata di gioco**, sono riepilogati:
- a) la **combinazione di gioco** vincente;
 - b) l'ammontare del **montepremi**;
 - c) l'ammontare dei montepremi di ciascuna categoria di premi;
 - d) il numero delle **combinazioni di gioco** vincenti per ciascuna categoria;
 - e) il valore unitario dei premi per ciascuna categoria;
 - f) gli estremi identificativi delle **giocate** vincenti;
 - g) gli eventuali **montepremi di categoria** non assegnati per mancanza di **combinazioni di gioco** vincenti relative ad una o più categorie di premi, con indicazione della loro destinazione;
 - h) ogni ulteriore comunicazione che possa risultare di interesse per i giocatori.
3. Il Bollettino ufficiale generale viene consegnato in copia autentica dal **concessionario** ad **AAMS** e viene altresì pubblicato dal **concessionario** sul sito internet informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale, entro 2 giorni lavorativi successivi alla giornata di gioco alla quale il Bollettino si riferisce. Tale pubblicazione costituisce comunicazione ufficiale degli esiti del **concorso**. Gli estremi identificativi delle giocate vincenti possono essere resi disponibili sul sito internet informativo dei Giochi numerici anche attraverso un apposito applicativo.

TITOLO IV

FLUSSI FINANZIARI

Articolo 16 Destinazione delle somme raccolte

1. Il titolare del **punto di vendita** è tenuto a versare al **concessionario** le somme raccolte nella **settimana contabile** di riferimento, al netto dell'**aggio** ad esso spettante in base all'articolo 21, commi 2, 3 e 4, e di tutte le **vincite** pagate nella stessa **settimana contabile**.
2. Il **concessionario** è tenuto al pagamento delle vincite, nei termini stabiliti dai successivi articoli 17, 18 e 19.

Articolo 17 Pagamento delle vincite: disposizioni comuni per tutti i premi

1. In caso di **giocate** effettuate presso i **punti di vendita fisici**, la ricevuta di gioco, in originale ed integra, costituisce l'unico titolo valido per la riscossione dei premi, previa opportuna verifica.
2. In caso di **giocate** effettuate tramite i **punti di vendita a distanza**, l'accertamento del diritto alla riscossione dei premi è effettuato dal **concessionario** in applicazione della procedura prevista dal decreto direttoriale Prot. 21732/Giochi/Ena del 11 giugno 2009.
3. Il termine massimo per la presentazione delle ricevute di gioco vincenti è di 60 giorni solari dal giorno successivo alla comunicazione del bollettino ufficiale dell'esito del **concorso**, a pena di decadenza di ogni diritto. Trascorsi 45 giorni solari dal giorno successivo alla comunicazione ufficiale dell'esito del **concorso**, le ricevute di gioco vincenti possono essere presentate esclusivamente presso i punti di pagamento direttamente gestiti dal **concessionario**, di cui all'articolo 18, comma 4.
4. In caso di **giocate** che diano luogo, contemporaneamente, a vincite di premi di quinta categoria e di altre categorie, le ricevute si presentano soltanto presso i punti di pagamento direttamente gestiti dal **concessionario** ed il pagamento avviene:
 - a) con le modalità di cui al successivo articolo 18, per i premi di prima, seconda, terza e quarta categoria;
 - b) con le modalità di cui al successivo articolo 19, per i premi di quinta categoria.
5. Per la vincita pagata oltre il termine stabilito, di qualsiasi importo o categoria, il concessionario è tenuto a corrispondere al vincitore interessi al tasso legale di riferimento, per ogni giorno di ritardato pagamento calcolati dalla scadenza dei 30 giorni previsti.



Articolo 18

Pagamento delle vincite relative ai premi di prima, seconda, terza e quarta categoria

1. Il pagamento delle **vincite** relative ai premi di prima, seconda, terza e quarta categoria si effettua a cura e sotto la piena responsabilità del **concessionario**, indipendentemente dal soggetto che materialmente lo esegue.
2. Nei casi in cui l'importo della **vincita** sia inferiore o uguale al valore di 520,00 (cinquecentoventi/00) euro, la verifica della ricevuta di partecipazione e la riscossione dei premi si effettuano presso qualsiasi **punto di vendita** del **gioco** e presso i punti di pagamento direttamente gestiti dal **concessionario**. Tali vincite sono pagabili al momento stesso della consegna della ricevuta di partecipazione vincente.
3. Nei casi in cui l'importo della **vincita** sia inferiore o uguale al valore di 5.200,00 (cinquemiladuecento/00) euro, la verifica della ricevuta di partecipazione e la riscossione dei premi si effettuano presso il **punto di vendita** nel quale è stata effettuata la **giocata** vincente nonché presso i punti di pagamento appositamente abilitati dal **concessionario** e presso i punti di pagamento direttamente gestiti dal **concessionario**. Tali vincite sono pagabili entro il termine di 30 giorni solari dalla data di consegna della ricevuta di partecipazione vincente.
4. Nei casi in cui l'importo della **vincita** sia superiore al valore di 5.200,00 (cinquemiladuecento/00) euro, la verifica della ricevuta di partecipazione e la riscossione dei premi si effettuano esclusivamente presso i punti di pagamento appositamente abilitati dal **concessionario** e presso i punti di pagamento direttamente gestiti dal **concessionario**. Tali vincite sono pagabili entro il termine di 30 giorni solari dalla data di consegna della ricevuta di partecipazione vincente.
5. I valori di cui ai commi 2, 3 e 4 si riferiscono al totale delle somme vinte con la medesima giocata.
6. Nel caso di gioco a caratura, i valori delle **vincite** in base ai quali si determinano le modalità della riscossione dei premi ordinari sono da intendersi riferiti al valore complessivo della vincita della **giocata a caratura**.
7. L'elenco dei punti di pagamento di cui al comma 4 è esposto presso i **punti di vendita** e pubblicato sul sito internet informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale.
8. Nei casi in cui le ricevute relative alle **giocate** vincenti vengano presentate presso i punti di pagamento direttamente gestiti dal **concessionario**, il pagamento delle **vincite** relative ai premi ordinari si effettua a mezzo di bonifico bancario o con assegno bancario di conto corrente o circolare non trasferibili.
9. Nei casi in cui le ricevute relative alle **giocate** vincenti vengano presentate presso i punti di pagamento appositamente abilitati dal **concessionario** o presso altri **punti di vendita**, il pagamento delle **vincite** si effettua:
 - a) in contanti o con assegno bancario di conto corrente o circolare non trasferibili, per importi di valore inferiore o pari a 5.200,00 (cinquemiladuecento/00) euro;
 - b) a mezzo di bonifico bancario, previa prenotazione del pagamento, per importi di

valore superiore a 5.200,00 (cinquemiladuecento/00) euro.

Articolo 19

Pagamento delle vincite relative ai premi di quinta categoria

1. Il pagamento delle **vincite** relative ai premi di quinta categoria viene effettuato da parte del **soggetto erogatore** tramite accredito mensile dell'importo spettante sul conto corrente bancario o sul conto corrente postale, indicati dal vincitore.
2. Il pagamento del primo importo mensile relativo al premio di quinta categoria deve avvenire entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per la presentazione dei reclami di cui al successivo art. 24.
3. L'obbligo concessorio del pagamento dei premi rimane in capo al **concessionario**; quest'ultimo è, altresì, garante del corretto adempimento da parte del **soggetto erogatore** delle obbligazioni di pagamento, e nel caso di inadempimento di questo dovrà subentrare nei pagamenti residui, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del **soggetto erogatore**, con modalità ed effetti che verranno precisati all'interno del piano contrattuale.

Articolo 20

Contabilizzazione delle giocate in abbonamento

1. Le **giocate** in abbonamento vengono contabilizzate in occasione dei rispettivi **concorsi** cui fanno riferimento. La raccolta delle **giocate** in abbonamento produce interessi in favore dell'erario, anche per la quota relativa al montepremi. Tali interessi vengono corrisposti con frequenza trimestrale, con le modalità stabilite da **AAMS**.

Articolo 21

Incaricati della raccolta del gioco e relativi compensi

1. Il **concessionario** vigila, sotto la propria responsabilità, sull'osservanza degli obblighi a carico dei **punti di vendita** previsti dalla normativa vigente in materia di giochi, nonché dalle disposizioni contenute nel relativo contratto.
2. Al **punto di vendita fisico** è riconosciuto il compenso fissato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 del Decreto legge del 28 dicembre 2001, n. 452, convertito in legge dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 2002, n. 16, nella misura dell'8% del costo al pubblico delle **combinazioni di gioco** raccolte, a titolo di compenso corrisposto direttamente dal giocatore, suscettibile delle maggiorazioni e variazioni previste per legge.
3. Al **punto di vendita a distanza** è riconosciuto il compenso fissato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24 della legge del 7 luglio 2009, n. 88, nella misura dell'8% del costo al pubblico delle combinazioni di gioco raccolte, a titolo di compenso corrisposto direttamente dal giocatore, suscettibile delle maggiorazioni e variazioni previste per legge.
4. Ove ai **punti di vendita** il **concessionario** riconosca un compenso aggiuntivo,



quest'ultimo è a carico esclusivo del **concessionario** stesso.

5. Il compenso del **concessionario** è calcolato in misura percentuale sulla raccolta del gioco, con i criteri fissati nella convenzione di **concessione** e con le maggiorazioni ivi previste, ove ne ricorrano le condizioni, tenuto conto dell'ammontare delle entrate erariali complessive dei giochi numerici a totalizzatore nazionale. Tale compenso è trattenuto dal **concessionario** direttamente dalle somme raccolte.

Articolo 22

Effettuazione dei versamenti da parte del concessionario

1. Il **concessionario** è responsabile dell'integrale versamento della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario e agli altri soggetti previsti dalle norme in vigore, ogni eccezione rimossa, anche nel caso di parziale o mancato pagamento da parte di uno o più **punti di vendita**, fatta salva ogni facoltà di rivalsa ed indennizzo nei loro confronti.
2. Per ciascuna **settimana contabile**, i versamenti destinati all'erario si effettuano da parte del **concessionario** con le modalità stabilite da **AAMS**. È responsabilità del **concessionario** vigilare sul corretto comportamento del **punto di vendita** e sugli obblighi a carico di questi derivanti dalla normativa di riferimento.
3. I versamenti di cui al comma 2 si effettuano entro due giorni lavorativi utili decorrenti dalla disponibilità delle somme raccolte. Il momento in cui le somme raccolte sono ritenute disponibili per il **concessionario** è fissato convenzionalmente in tre giorni lavorativi utili dalla scadenza della **settimana contabile** di riferimento.
4. Il **concessionario** effettua il versamento delle somme destinate al pagamento dei premi di prima, seconda, terza e quarta categoria in un apposito conto corrente, produttivo di interessi in favore dell'erario, da liquidare e versare con cadenza trimestrale sul capitolo 1999 dell'entrata, al netto delle spese bancarie sostenute. Il suddetto conto corrente deve essere acceso presso istituto bancario di primaria importanza e le sue condizioni sono soggette ad approvazione di **AAMS**.
5. Il **concessionario** effettua il versamento delle somme destinate al pagamento dei premi di quinta categoria su di un **conto corrente**, le cui modalità di gestione sono disposte da **AAMS**.
6. Con versamenti sul capitolo 1999 dell'entrata, da effettuarsi entro 15 giorni successivi dalla scadenza del termine di decadenza di cui all'articolo 17, comma 3, il **concessionario** corrisponde gli importi relativi alle **vincite** non rimosse.
7. Il **concessionario** consegna ad **AAMS** copia delle distinte dei versamenti effettuati e delle relative quietanze, ovvero attestazioni di pagamento, con le modalità stabilite dall'Amministrazione.
8. In caso di ritardati versamenti, si applicano le penali contemplate dalla convenzione di **concessione**.

Articolo 23

Rendicontazione

1. Il **concessionario** fornisce ad **AAMS**, con frequenza settimanale e con il dettaglio di ciascun concorso, il rendiconto della gestione finanziaria, il cui modello è proposto dal **concessionario** e sottoposto all'approvazione di **AAMS**. Il rendiconto della gestione finanziaria contiene in ogni caso almeno le seguenti informazioni:
 - a) raccolta di gioco, distinta tra quella effettuata tramite la rete dei **punti di vendita fisici** e quella effettuata tramite i **punti di vendita a distanza**;
 - b) compenso spettante ai **punti di vendita**, distinto tra i **punti di vendita fisici** e i **punti di vendita a distanza**;
 - c) compenso del **concessionario**;
 - d) importi da versare all'erario, suddivisi tra gli appositi capitoli previsti dal bilancio di entrata dello Stato e comunque indicati da **AAMS**;
 - e) altri importi dovuti in base alle norme in vigore.
2. Il **concessionario** è tenuto a produrre ulteriori rendiconti ritenuti necessari e richiesti da **AAMS**.
3. Il **concessionario** è tenuto, altresì, al rendiconto nei confronti della Ragioneria generale dello Stato, responsabile dell'accertamento delle entrate erariali, con le modalità da essa prescritte, nonché a presentare il conto giudiziale, come previsto dalla normativa vigente in materia.

TITOLO V

SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E TUTELA DEL GIOCATORE

Articolo 24

Presentazione e trattamento dei reclami in materia di vincite

1. Il giocatore può avanzare reclamo scritto per ottenere il riconoscimento del premio o dei premi, avverso la mancata pubblicazione nel Bollettino ufficiale generale degli estremi di una ricevuta con la quale ritenga di essere vincitore con una o più **giocate**, ovvero in caso di pubblicazione degli estremi stessi, ma con **vincite** inferiori a quelle cui ritiene di aver diritto, per numero o importo.
2. I reclami di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente accompagnati dall'originale della ricevuta di gioco e, a pena di decadenza da ogni diritto, devono essere presentati al **concessionario** entro 30 giorni solari dalla pubblicazione del Bollettino ufficiale generale del concorso di riferimento.
3. Il **concessionario** è tenuto a protocollare i reclami di cui al comma 1 ed a trasmetterli alla Commissione di supervisione del gioco di cui all'articolo 9, entro il tempo massimo di 14 giorni dalla ricezione, corredati da una preliminare istruttoria. È facoltà della Commissione disporre indagini e richiedere al **concessionario**, che è tenuto a fornirli con la massima tempestività consentita, ogni utile elemento di conoscenza in merito al caso oggetto del reclamo.
4. In merito ai reclami presentati la Commissione di supervisione del gioco è tenuta a pronunciarsi per iscritto, accogliendo o respingendo il ricorso, redigendo apposito verbale.



5. I reclami accolti e quelli respinti sono pubblicati, alla prima occasione utile, nel Bollettino ufficiale generale.
6. Nel caso in cui un reclamo in materia di **vincite** sia accolto, la Commissione di supervisione del gioco dispone, con comunicazione scritta, il pagamento del relativo importo agli aventi diritto, che il **concessionario** è tenuto ad effettuare, nella misura stabilita a seguito della eventuale rideterminazione delle quote, a proprie spese e senza possibilità di rivalsa nei confronti di **AAMS** o dell'Erario, con la maggiorazione degli interessi dovuti e delle spese sostenute dal ricorrente.
7. La **vincita** riconosciuta a seguito di reclamo viene corrisposta nel suo esatto ammontare, per tutti i premi non ancora riscossi. In nessun caso è ammessa la rivalsa pro quota nei confronti dei giocatori aventi diritto a premi il cui importo sia stato già calcolato e pubblicato sul Bollettino ufficiale generale, ove tali premi siano stati già corrisposti.
8. È facoltà del giocatore esperire l'azione giudiziaria, anche in mancanza della previa interposizione del reclamo.
9. È fatta salva per il **concessionario** la facoltà di rivalersi nei confronti di soggetti terzi eventualmente responsabili, del tutto o in parte, di errori o manchevolezze relativi al gioco che abbiano portato pregiudizio economico o all'immagine del gioco stesso.
10. In caso di mancata osservanza dei livelli di servizio stabiliti dalla convenzione di **concessione** al **concessionario** si applicano, in favore di **AAMS**, le penali ivi previste.

TITOLO VI

PUBBLICITÀ ED EFFICACIA

Articolo 25

Obblighi del concessionario e del giocatore

1. Il **concessionario** è tenuto a pubblicizzare adeguatamente la presente disciplina di gioco, unitamente alle istruzioni operative per l'effettuazione delle **giocate** nelle loro diverse modalità, a quelle per la riscossione delle **vincite** ed a quelle per la presentazione dei reclami:
 - a) provvedendo alla loro pubblicazione sul sito internet informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale;
 - b) assicurandone l'esposizione al pubblico presso i **punti di vendita fisici**;
 - c) assicurandone la pubblicazione sui siti internet dei **punti di vendita a distanza** e verificando il rispetto di tale obbligo.
2. La partecipazione al gioco implica la piena conoscenza del presente decreto e l'accettazione incondizionata delle disposizioni in esso contenute.

Articolo 26

Efficacia

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha efficacia dalla data del primo concorso che verrà fissato con apposito decreto direttoriale.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 16 settembre 2009

IL DIRETTORE GENERALE

Raffaele Ferrara